



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 182 DATA COMUNICATO 23/04/2024

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Sommario

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 3441

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 23 Aprile 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

TORNEO AMATORI CITTA' DI CASTELLO

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **ATLETICO GRICIGNANO** IN MERITO ALLA GARA ATLETICO GRICIGNANO - PISTRINO, DISPUTATASI A SAN LEO (AR) IL 25.03.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 57 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA' DI CASTELLO DEL 28.03.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- INIBIZIONE DIRIGENTE ARCIPRETI MAURO FINO AL 30.01.2026;
- SQUALIFICA CALCIATORE GIORGI CLAUDIO PER OTTO GARE;
- SQUALIFICA CALCIATORE BARILARI TOMMASO PER SEI GARE;
- SQUALIFICA CALCIATORE BARTOLOMEI ANDREA PER SEI GARE.

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 23.04.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dagli esami degli atti risulta che i calciatori Barilari, Bartolomei e Giorni hanno preso parte alla condotta minacciosa ed aggressiva tenuta da un gruppo di calciatori dell'ASD Atletico Gricignano nei confronti dell'arbitro.

Non emergono tuttavia comportamenti di particolare gravità posti in essere dagli stessi né alcun contatto con il direttore di gara, circostanze che inducono la Corte a contenere la squalifica inflitta dal G.S. in cinque giornate effettive di gara per ciascuno dei tre calciatori.

Quanto al dirigente Sig. Mauro Arcipreti, resosi responsabile di condotte violente, oltre che reiteratamente minacciose ed aggressive, nei confronti dell'arbitro la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua e meritevole di integrale conferma.

P.Q.M

In parziale accoglimento del reclamo:

- riduce a cinque giornate effettive di gare la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Claudio Giorni;
- riduce a cinque giornate effettive di gare la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Tommaso Barilari;
- riduce a cinque giornate effettive di gare la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Andrea Bartolomei.

Conferma nel resto l'impugnata decisione del G.S.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maurizio Lorenzini

Dott. Domenico Oristanio

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 23 APRILE 2024.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace